



Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze

In Nome del Popolo Italiano

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio, nella seguente composizione:

dott.ssa Silvia Governatori	Presidente
dott. Niccolò Calvani	giudice
dott.ssa Linda Pattonelli	giudice relatore

nella camera di consiglio del 11/07/25

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 11504/2024 tra le parti:

ENRICO FOSSI (C.F.: CodiceFiscale_1), con l'avv. Francesco Gaviraghi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via San Francesco di Paola n. 15

ATTORE

Controparte_1 (C.F.: P.IVA_1), in persona del rappresentante legale *pro tempore* CP_2 con sede a Signa, via di Lupaia n. 1, con l'avv. Eleonora Maria Pierazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Rosolino Pilo n. 7

CONVENUTA

OGGETTO: Impugnazione delle delibere dell'assemblea e del CdA

Decisa a Firenze nella Camera di Consiglio del 11/07/25 sulle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

“In via preliminare, respingere le eccezioni preliminari di controparte per i motivi tutti trattati nella presente memoria.

Nel merito.

1) Accertare e dichiarare la nullità della delibera assunta il 23 maggio 2024 e pubblicata in data 06 giugno 2024 con la quale l'assemblea di CP_1 ha erroneamente approvato il bilancio al 31 dicembre 2024 in ragione dell'errato computo della maggioranza dei voti e della mancata messa a disposizione del bilancio nei termini di legge.

2) In ipotesi accertare e dichiarare la annullabilità della ridetta delibera e quindi annullarla in ragione dell'arato computo della maggioranza dei voti e della mancata messa a disposizione del bilancio nei termini di legge.

3) In ogni caso dichiarare nulla e/o annullare (anche in via incidentale occorrendo) la disposizione statutaria (parte dell'art. 18 dello statuo) che prevede che le delibere si

hanno per assunte se prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in seconda

convocazione nei limiti in cui detta disposizione viola il principio e la regola della maggioranza.

4) Con ogni conseguenziale provvedimento di legge.

5) Con espressa riserva di agire in sede di VG per la richiesta di messa in liquidazione della società e in sede ordinaria per l'adempimento coattivo degli accordi inerenti la scissione della società

6) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

7) In via istruttoria, - OMISSIS

Sempre in via istruttoria si richiamano tutti i documenti in atti prodotti con la citazione e con al precedente nota per la udienza del 25 febbraio 2025.”

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza,

- **in tesi, in via pregiudiziale di rito**, accertata la tardività dell'azione di impugnazione promossa dal sig. Enrico Fossi, ai sensi dell'art. 2377 o dell'art. 2479 ter c.c., dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea;
- **in ipotesi, in via preliminare di merito**, accogliendo l'eccezione di arbitrato irrituale fondata sul disposto dello Statuto sociale, dichiarare la propria incompetenza;
- **in ulteriore ipotesi, nel merito**, rigettare la domanda attorea.

Con vittoria di spese del presente giudizio e con liquidazione del risarcimento ex art. 96 c.p.c., equitativamente determinato, anche in misura simbolica, risultando l'azione intrapresa con mala fede o, quanto meno, con grave colpa.”

FATTO E PROCESSO

Il sig. Enrico Fossi, socio di Controparte_1 (d'ora innanzi, CP_1 in ragione del 50%, ha proposto impugnazione della delibera assunta in data 23/05/24, in seconda convocazione, dall'assemblea dei soci della convenuta compagine di appartenenza, deducendo:

- l'erroneità del computo delle maggioranze: posto, infatti, che con la partecipazione al voto della totalità del capitale, la proposta di bilancio era stata approvata dai due soci sigg.ri Pt_1 e CP_2 titolari rispettivamente di una quota pari al 40% e di una pari al 10%, ed era stata, invece, respinta dall'attore, titolare dell'altro 50%, la delibera di approvazione avrebbe dovuto ritenersi nulla per mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo ex artt. 2479 e 2479-bis, comma 3 c.c., espressivo del principio maggioritario, dacché, a ben vedere, la percentuale dei voti favorevoli, nel caso di specie, non risultava rappresentativa della maggioranza del capitale; dovendosi ritenere nulla la clausola di cui all'art. 18 Statuto, a tenore della quale, in seconda convocazione, l'assemblea potrebbe deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, laddove intesa come potenzialmente elusiva del principio maggioritario suenunciato;



- l'irregolarità procedimentale consistente nell'omesso deposito del progetto di bilancio – asseritamente non allegato alla missiva di convocazione all'assemblea inoltrata dalla società al medesimo attore - presso la sede legale nei quindici giorni precedenti la data dell'assemblea convocata per la relativa approvazione: vizio ritenuto comportante la lesione del diritto all'informazione spettante al socio.

CP_1 ha resistito nel merito, eccependo, tuttavia, in via pregiudiziale:

- l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione per tardività, tanto in relazione al termine di cui all'art. 2479-ter, comma 1 c.c., quanto in relazione al termine di cui all'art. 2377, comma 6 c.c., stante l'asserito decorso dei novanta giorni di legge, alla data della notifica della citazione, indicata nel 07/10/24:
 - ✓ sia dalla data dell'avvenuta trascrizione della delibera nel Libro delle decisioni dei soci, avvenuta il 28/05/24,
 - ✓ sia dalla data della pubblicazione, mediante deposito, del bilancio approvato nel Registro delle Imprese, secondo la stessa attrice avvenuta il 06/06/24, dovendosi includere nel computo anche il periodo di sospensione feriale di cui alla L. n. 742/69;
- l'incompetenza dell'adita Autorità Giudiziaria, atteso che, in forza della clausola di arbitrato irrituale di cui all'art. 26 Statuto, la causa *de qua* avrebbe dovuto ritenersi devoluta all'arbitro unico, siccome ricompresa tra "*qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra questi e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero*"; consentita essendo, a suo dire, la devoluzione agli arbitri delle controversie di impugnazione di delibere assembleari approvative di bilancio, al cospetto della deduzione di vizi non contemplanti, come nel caso di specie, la violazione di norme inderogabili poste a tutela di terzi o dell'interesse collettivo.

Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., il GI, ritenute l'eccezione di inammissibilità per tardività e l'*exceptio rei compromissae*, a un sommario esame, non manifestamente infondate e meritevoli di trattazione anticipata rispetto all'eventuale disamina del merito, anche in nome di esigenze di economia processuale, attesa la potenziale idoneità delle stesse a definire il giudizio, ha ritenuto opportuna la celebrazione di un'udienza anticipata rispetto a quella *ex art.* 183 c.p.c. e volta all'instaurazione del contraddittorio sull'opportunità di fare applicazione dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., con successiva spedizione immediata della causa al Collegio – udienza poi effettivamente tenutasi in data 13/05/25.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla pretesa coincidenza tra difensore della Società convenuta ed ex custode delle quote dell'attore

In limine litis, deve essere ritenuta *tamquam non esset* la doglianza sollevata da parte dell'attore nella nota autorizzata depositata in data 24/02/25, destinata alla sola presa di posizione sulla prospettata applicabilità dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., e successivamente reiterata negli scritti conclusionali, vertente sul rilievo



dell'appartenenza al medesimo studio legale associato del difensore della CP_1 nel presente giudizio (avv. Eleonora Maria Pierazzi) e dell'avvocato nominato quale custode delle quote intestate all'odierno attore e già oggetto di pignoramento ai suoi danni (avv. Niccolò Stefanelli); e ciò in forza di un plurimo ordine di ragioni:

- in primo luogo, e in via già di per sé assorbente, dalla mera allegazione fattuale la parte non ha tratto alcuna deduzione, nessun vizio della procura essendo stato prospettato quale conseguenza del rilevato potenziale conflitto di interessi;
- a ogni buon conto, anche volendo desumere da una siffatta asserzione la deduzione attorea di un vizio della procura asseritamente inficiante lo *ius postulandi* del difensore di parte convenuta, osterebbero al rilievo di un'ipotesi di conflitto di interessi:
 - ✓ la non coincidenza tra la persona fisica chiamata dall'Ufficio a svolgere il *munus* di custode delle quote pignorate già in titolarità dell'attore e quella nominata dalla parte convenuta quale difensore destinatario di atto di procura alle liti;
 - ✓ il mancato svolgimento, nel primo caso, della funzione di difensore e lo svolgimento, invece, di una funzione *latu sensu* pubblicistica e di ausilio alla giurisdizione;
 - ✓ la successione diacronica dei due incarichi, il primo svoltosi dal novembre 2015 al gennaio 2023, e il secondo iniziato con il conferimento della procura alle liti all'atto della costituzione in giudizio (avvenuta in data 21/11/24) e tuttora in corso.

2. Sulla *exceptio rei compromissae*

Venendo, dunque, alla disamina delle eccezioni di rito proposte da parte della Società convenuta, l'*exceptio rei compromissae* sollevata sin dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, e dunque ritualmente intervenuta nel termine di cui all'art. 819-ter c.p.c., è fondata e meritevole di accoglimento, dovendosi, per l'effetto, pronunciare l'improcedibilità del presente giudizio in ragione dell'appartenenza della controversia alla sfera di competenza dell'arbitro unico, per i motivi di seguito esposti.

2.1. Sulla natura e sull'interpretazione della clausola compromissoria statutaria

L'art. 26 dello Statuto di CP_1 così recita: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra questi e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà risolta da un arbitro unico nominato dal presidente della camera arbitrale nel cui ambito ha sede la società entro trenta giorni dalla richiesta scritta avanzata dalla parte più diligente e, in caso di mancata nomina da parte di costui nel predetto termine, la stessa verrà effettuata su istanza della parte più diligente dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società. La sede dell'arbitrato è stabilita dall'arbitro nominato nell'ambito della provincia in cui ha sede la società. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di motivazione e di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato”.



Preliminarmente, occorre procedere alla qualificazione della natura dell'arbitrato cui le parti hanno inteso concordemente devolvere la cognizione delle controversie *inter se* previste dalla clausola, giacché dalla risoluzione della predetta questione dipenderà la natura della pronuncia da emettere in esito alla decisione sulla proposta *exceptio rei compromissae*: come noto, infatti, mentre l'eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all'attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, alla stregua della disciplina introdotta nell'ordinamento dal D. Lgs. n. 40/06 (*ex multis*, Cass. SSUU n. 24153/13; n. 23418/20), per contro, l'eccezione con cui si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza, o della validità, o dell'interpretazione) di una clausola di arbitrato irrituale vale quale contestazione della proponibilità della domanda e si connota alla stregua di una questione preliminare attinente al merito da definirsi, in caso di accoglimento, con sentenza di rigetto della domanda (*ex multis*, Cass. n. 1150/13; n. 26696/20).

Orbene, in base all'orientamento ormai invalso, posto che tanto l'arbitrato rituale quanto quello irrituale presentano natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di procedimento arbitrale non può imperniarsi sul rilievo per cui, soltanto con il primo, le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, avrebbero demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, rinunciando all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato in favore di una soluzione sul piano privatistico della questione (SSUU n. 527/00 e n. 1251/00): invero, il *discrimen* tra le due figure consiste, piuttosto, nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c. con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie esclusivamente attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla spendita della loro stessa autonomia, impegnandosi a considerare la decisione arbitrale alla stregua di un'espressione della loro volontà (Cass. n. 6140/24; n. 21059/29; n. 7198/19).

Ciò posto, al fine dell'individuazione della natura dell'arbitrato, si pone anzitutto la necessità di interpretare la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, operazione da condurre facendo applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali ricavabili dagli artt. 1362, ss. c.c. come letti dalla prevalente giurisprudenza e, dunque, operando riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto (Cass. n. 11313/18; Cass. n. 3933/08); fermi, peraltro, restando:

- il principio generale per cui il significato letterale, ove chiaro e inequivocabile, prevale su ogni altro criterio, consentito essendo fare riferimento al comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria soltanto ove i risultati dell'interpretazione letterale e logico-sistematica non risultino in sé appaganti;
- nonché il principio specifico invalso in tema di interpretazione della clausola arbitrale, per cui soltanto in caso di ambiguità del dato letterale, oltre a doversi fare ricorso agli altri criteri ermeneutici, soccorre il principio generale del *favor per*

l'arbitrato rituale – laddove, per contro, qualora la considerazione del dato testuale espresso nella clausola offra, in se stessa, adeguato fondamento ermeneutico allo scioglimento dell'alternativa, non è necessario fare ricorso al criterio meramente sussidiario del *favor* per la ritualità, difettando il permanere di una situazione di incertezza in ordine alla natura dell'arbitrato (Cass. n. 6140/24).



Venendo, dunque, alla disamina della clausola *de qua*, ritiene il Collegio che nessun dubbio possa sussistere in ordine alla scelta espressa dai contraenti, risultando già il tenore letterale della clausola chiaro e univoco nel delineare la volontà delle parti di devolvere alla determinazione negoziale dell'arbitro irrituale la risoluzione delle controversie aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, come evincibile da una serie di indici sintomatici rinvenibili nel corpo della disposizione statutaria, quali:

- il riferimento alla decisione “in via irrituale”;
- la mancata evocazione, nella clausola, di specifiche attività proceduralizzate degli arbitri (Cass. n. 6140/24) e, anzi, la dispensa espressa dell'arbitro da ogni formalità di procedura, e sinanco dagli obblighi di motivazione e di deposito del lodo;
- la devoluzione alla determinazione dell'arbitro anche del riparto delle spese;
- la mancata previsione di mezzi di impugnazione (che sarebbero, del resto, incompatibili con la prevista assenza di motivazione): aspetto, questo, implicante la tacita pattuizione in ordine al carattere vincolante e irrevocabile delle risoluzioni e delle determinazioni arbitrali - quale espressione e promanazione della personale volontà negoziale delle parti al pari del negozio concluso *inter se* - nonché ritenuto condivisibilmente dirimente dal ^{Co} per cui, in aggiunta, “*In senso contrario, non assume rilievo il riferimento al giudizio e all'attività del giudicare, che, nel quadro della programmata risoluzione di una controversia, comunque esprime l'attività valutativa che si colloca a monte delle determinazioni da assumere e che non incide sulla dimensione effettuale di queste ultime, ossia sulla portata negoziale della soluzione divisata*”, e ancora, risulterebbe parimenti irrilevante “*la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero*” (Cass. n. 24558/15);
- l'impiego, vieppiù, dei verbi “procedere” e “decidere”, con riguardo alla decisione del collegio arbitrale, in luogo di predicati afferenti al campo semantico del “giudicare” - indice, comunque, da ritenersi, in base all'orientamento testé segnalato, come recessivo rispetto alla considerazione della concorde volontà sulla portata effettuale della decisione arbitrale.

Donde, al cospetto di una siffatta inequivocità dell'espressione del volere concorde delle parti, non può ritenersi residuare alcun dubbio ermeneutico da sciogliere mediante applicazione dei criteri interpretativi sussidiari di quello letterale e, in particolare, dell'ormai consolidato principio del *favor* per l'arbitrato rituale e dell'eccezionalità della deroga alla regola per cui il lodo spiega efficacia di sentenza giudiziaria (sancito,



per es., da Cass. n. 6909/15; e n. 21059/19); né alcun ulteriore elemento ermeneutico può essere tratto dalla condotta delle parti o dell'arbitro, atteso che della stessa clausola non è stata ancora fatta applicazione in concreto.

L'interpretazione della clausola compromissoria la cui applicazione è invocata da parte convenuta in termini di clausola di arbitrato irrituale, del resto, impone di ritenere non corretta la formulazione, da parte della stessa Società, dell'*exceptio rei compromissae* in termini di eccezione di incompetenza, attenendo, invece, come già osservato, le questioni afferenti all'arbitrato irrituale al diverso piano del merito; ciò posto, nondimeno:

- il rilievo di tale inesatta qualificazione giuridica dell'eccezione, lungi dal potere costituire causa di rigetto o di declaratoria di inammissibilità dell'eccezione, si limiterà a innescare il potere-dovere di riqualificazione giudiziale della questione preventivamente alla relativa disamina, dacché l'eccezione è stata comunque ritualmente proposta nei termini di legge e con il corretto contenuto, costituito dall'espressa manifestazione dell'intenzione dell'eccipiente di ottenere che la causa sia decisa dagli arbitri, ossia con dichiarazione della volontà di avvalersi della clausola arbitrale (in questo senso anche Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. n. 5067/21 del 14/06/21, e la pronuncia del medesimo ufficio n. 1088/24);
- del resto, il disposto dell'art. 80-bis disp att. c.p.c. consente la rimessione al Collegio della causa a norma dell'art. 187, comma 3 c.p.c. tanto per questioni pregiudiziali di rito, quanto per questioni preliminari di merito ritenute astrattamente idonee a definire il giudizio: talché, a ben vedere, nulla osta, in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione, all'emissione di una pronuncia definitiva del giudizio nel merito;
- in ultima analisi, invero, l'effetto della riqualificazione in termini di eccezione preliminare di merito, anziché in eccezione pregiudiziale di rito, risiede esclusivamente nella forma del provvedimento definitivo, che non sarà quella dell'ordinanza declaratoria di incompetenza, bensì quella della sentenza dichiarativa di improcedibilità.

2.2. Sull'applicabilità della clausola alla controversia *de qua*

2.2.a. Sulla domanda di impugnativa di delibera assembleare

Orbene, la controversia *de qua* – afferente a un'impugnativa della delibera approvativa del bilancio per vizi asseritamente affliggenti l'*iter* procedimentale che ha condotto a tale approvazione - deve ritenersi rientrare, *ratione subiecti* e *ratione obiecti*, nell'ambito applicativo della clausola statutaria, in quanto:

- ricompresa tra quelle attinenti ai rapporti tra società e relativi soci, rispetto alle quali la pattuita devoluzione all'arbitro opera senza alcuna ulteriore specificazione di materia, od oggetto, o domande, fermo il limite dell'attinenza della causa a diritti disponibili;
- nonché attinente a materie rientrante nella sfera della disponibilità delle parti, le uniche suscettibili di costituire oggetto di compromesso:

- 
- ✓ come noto, infatti, le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso con esclusione, peraltro, di quelle aventi per oggetto interessi della società o concernenti la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o di interessi di terzi estranei alla compagine sociale, rispetto alla cui tutela sussiste un interesse di natura pubblicistica immanente nel sistema normativo; dovendosi individuare il criterio discrezionale tra diritti disponibili, correlati a interessi meramente privatistici dei soci, la cui cognizione è devolvibile agli arbitri, da un lato, e diritti indisponibili, come tali non compromettibili, dall'altro, non soltanto nella natura imperativa e inderogabile della norma posta a tutela degli interessi dedotti, ma anche e soprattutto nella necessità che la relativa violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di una specifica parte legittimata (Tribunale di Catanzaro, Sez. Imprese, Sent. 20/04/22; Tribunale di Torino, Sez. Imprese, Sent. 10/02/20);
 - ✓ ora, è ben vero che le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, contenenti, in effetti, principi dettati a tutela sia dei soci, sia dei terzi che entrano in rapporti con la società, devono ritenersi inderogabili e imperative, e pertanto sottratte alla disponibilità dei soci: donde il consolidato principio per cui le controversie relative alla validità delle delibere di approvazione del bilancio non sono compromettibili in arbitri, in quanto attengono a diritti indisponibili (Cass. n. 12583/18; Cass. n. 20674/16; Cass. n. 13031/174);
 - ✓ ma è d'altro canto da osservarsi che le norme prescrittive della chiarezza, della veridicità e della correttezza del bilancio non soltanto si configurano in termini di inderogabilità, ma si connotano, altresì, per il fatto di contenere principi dettati a tutela, oltretutto degli interessi dei singoli soci a essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni anno, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto (Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Sent. 03/10/22);
 - ✓ laddove, per contro, non possono ritenersi attratte nell'area dell'indisponibilità le doglianze afferenti alla violazione del diritto all'informazione del socio (presidiato dall'art. 2429, comma 3 c.c., asseritamente violato nel caso di specie, nella parte in cui dispone il deposito del bilancio da approvare nella sede della società durante i quindici giorni precedenti l'assemblea, con facoltà dei soci di prenderne visione): ciò in quanto l'obbligo posto da tale norma, distinto da quello di convocazione dell'assemblea e previsto a pena di annullabilità della delibera assembleare approvativa del bilancio, fonda un diritto di carattere disponibile, suscettibile di essere compresso ove tutti i soci espressamente vi consentano con approvazione di una delibera propositiva di una specifica norma statutaria (Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sentt. 31/03/21 e 12/07/22);
 - ✓ del pari, la regola della maggioranza, nella specie asseritamente violata da una deliberazione assunta con il voto favorevole del 50% del capitale e il voto contrario di pari quota percentuale:



- i. risulta, anzitutto, posta da norme dispositive, quale quella dell'art. 2479, comma 6 e quella dell'art. 2479-bis, comma 3 c.c., che fanno espressamente salva la diversa disposizione dell'atto costitutivo,
 - ii. e comunque, anche volendosi intendere la predetta norma codicistica come derogabile soltanto *in amplius* da previsioni statutarie di maggioranze qualificate, risulta posta a presidio di interessi dei singoli soci quali individui, senza alcun rilievo di elementi o interessi di rango pubblicistico o superindividuale: a ben vedere, infatti, non sussiste un interesse riferibile alla società, intesa come collettività, a vedere assunte le decisioni dalla maggioranza dei propri componenti, dacché per la società rappresenta un dato neutro la scelta del criterio con cui devono essere assunte le decisioni che la riguardano, in quanto nessuno criterio formativo della volontà sociale varrebbe ad assicurarne la maggiore o minore conformità al suo interesse e, anzi, il suo stesso interesse costituisce un fattore variabile a seconda di quale gruppo di soci ne sia portatore; il solo soggetto interessato a vedere assunte le decisioni con un criterio o un altro, piuttosto, è il singolo socio, che vede il suo potere decisionale e di influenza all'interno della compagine mutare sensibilmente a seconda del criterio di assunzione delle decisioni sociali in concreto adottato – e non a caso, l'eventuale sanzione per la delibera che violi tali regole è da individuarsi nell'annullabilità su istanza del solo socio assente, dissenziente o astenuto, e non anche su impulso di chiunque vi abbia interesse, come nel diverso caso di delibere lesive di norme di ordine pubblico e poste a presidio di interessi superindividuali, quali quelle aventi oggetto illecito o impossibile;
- ✓ se, dunque, la norma asseritamente violata, quantunque imperativa, vede quale proprio beneficiario soltanto il singolo, quest'ultimo sarà l'unico legittimato a dolersi della relativa violazione, potendo, in ipotesi, anche optare per non dolersene, o per dolersene avanti a un'Autorità diversa da quella statale, liberamente scelta e individuata, dotata dei poteri che lo stesso titolare dell'interesse oggetto di disposizione decide liberamente e in autonomia di attribuirle, ed eventualmente dallo stesso anche legittimata ad assumere decisioni non secondo diritto e non impugnabili;
 - ✓ più in generale, dunque, il principio di indisponibilità dei diritti afferenti alla chiarezza, alla veridicità e alla correttezza del bilancio non è esportabile al diverso caso di vizi della procedura di approvazione del bilancio: donde l'altrettanto consolidata affermazione per cui, ove il vizio del bilancio attenga a irregolarità afferenti non alla relativa redazione, ma alla procedura seguita per la relativa approvazione, la controversia potrà e dovrà ritenersi attinente a diritti disponibili, siccome impingente interessi particolari del singolo socio impugnante (Cass. n. 15697/19; Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Sent. 03/10/22), dovendosi ritenere che, in questi casi, il socio possa disporre non già, a stretto rigore, della disciplina inderogabile, quanto, piuttosto, del proprio

concreto interesse alla relativa osservanza e, per converso, del suo diritto a dolersi della relativa inosservanza.



2.2.b. Sulla censura di nullità della clausola statutaria

Né può condurre a diverse conclusioni, con riguardo alla proposta impugnativa di delibera assembleare, l'avvenuta formulazione nel corpo dell'atto introduttivo, con riproposizione nelle conclusioni formulate ai sensi dell'art. 189 c.p.c., di un'ulteriore domanda di accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 18 Statuto, laddove prevede che *“in seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti”*; domanda la cui proposizione è stata, peraltro, espressamente contenuta da parte attrice *“nei limiti in cui detta disposizione”* possa risultare lesiva per *“il principio e la regola della maggioranza”*, qualora interpretata in maniera tale da consentire l'approvazione a maggioranza *“per teste”* e non *“per quote”*, in modo da superare il principio che attribuisce il diritto di voto a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione al capitale.

In primo luogo, infatti, ritiene il Collegio che anche in relazione a tale doglianza si verta al cospetto di materia non sottratta alla disponibilità delle parti:

- è ben vero, in effetti, che, a ben vedere, l'interesse sotteso alla doglianza deve essere ritenuto afferente alla tutela non già del principio *“di maggioranza”*, bensì a quello *“di proporzionalità”*, giacché l'unica regola astrattamente suscettibile di costituire oggetto di immediata e diretta lesione da un'ipotetica applicazione del principio del voto *“per teste”* sarebbe quella per cui il peso nel voto assembleare deve essere commisurato alla partecipazione al capitale – come del resto argomentato dalla stessa parte attrice che, al di là dello scorretto inquadramento giuridico della questione, ha correttamente evocato, nella nota autorizzata e negli scritti conclusivi, le norme di cui agli artt. 2468 e 2479 c.c., impositive, appunto, del principio di proporzionalità e non già di quello di maggioranza;
- ed è altresì vero che deve ritenersi imperativa e inderogabile la norma codicistica (art. 2479, comma 5 c.c.) che tale principio pone, prevedendo il comb. disp. dei commi 2 e 3 dell'art. 2468 c.c. la sola derogabilità statutaria della proporzionalità tra partecipazione e conferimento e la possibilità di pattuire la non proporzionalità di diritti diversi da quello di voto (quali quello alla partecipazione all'amministrazione e agli utili);
- è d'altro canto vero, però, che – per ragioni analoghe a quelle testé rilevate in relazione alla violazione del principio di maggioranza - il vizio sostanziantesi nella violazione di un siffatto principio si risolverebbe in una lesione di interessi individuali del singolo socio (come anche riconosciuto dallo stesso attore a pag. 4 della comparsa conclusionale, al punto 9 della nota autorizzata del 24/02/25 e al punto 14 della nota di precisazione delle conclusioni): talché, ancora una volta, soltanto il socio sarebbe legittimato a dolersene (nonché libero di rinunciare a dolersene).

A ogni buon conto, anche volendosi ritenere la doglianza *de qua* afferente a materia indisponibile, ciò non esimerebbe in ogni caso il Collegio dalla necessità di una

pronuncia di improcedibilità delle domande di impugnativa assembleare, con definizione del giudizio avviato avanti a sé:



- invero, l'art. 819-ter, comma 1 c.p.c., nel momento in cui dispone che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia agli stessi deferita e una causa pendente davanti al giudice, implica, con riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere all'Autorità Giudiziaria, così come agli arbitri, l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione: ragione per cui, posta la pacifica esclusione della ricorrenza del litisconsorzio necessario, qualora la censura attorea fosse ritenuta alla stregua di una domanda introduttiva di una causa di accertamento in via principale e con efficacia di giudicato, l'eventuale accoglimento dell'eccezione di compromesso per alcune domande soltanto comporterebbe la separazione delle cause, ben potendo in astratto i giudizi proseguire davanti ad autorità differenti – arbitrale per quanto riguarda la domanda compromettibile di impugnativa di delibera assembleare, giudiziaria per la domanda di invalidazione della clausola statutaria, ove ritenuta autonoma e non compromettibile - in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza (Tribunale di Torino, Sez. Imprese, Sent. 28/05/24);
- senonché, al di là della sua proposizione in via principale e “*anche in via incidentale occorrendo*”, la censura relativa alla clausola statutaria, lungi dal configurare una domanda di accertamento *principaliter* e con efficacia di giudicato, deve in effetti essere interpretata alla stregua di una mera domanda di accertamento *incidenter tantum*, meramente funzionale alla soluzione della *quaestio controversa* insorta con l'impugnazione della delibera assembleare;
- come noto, infatti, affinché una questione pregiudiziale possa trasformarsi in una causa pregiudiziale, non è sufficiente l'espressa richiesta delle parti *ex art. 34 c.p.c.*, ma è necessaria la ricorrenza, in capo all'istante, di un interesse a far valere l'accertamento con efficacia autonoma, anche al di fuori del giudizio in corso, giacché “*la questione pregiudiziale idonea ad incidere sulla competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., postula non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata*” (Cass. n. 3248/01; Tribunale di Torino, Sez. Imprese, Sent. 23/02/24);
- orbene, nel caso di specie, l'attore ha impugnato la clausola statutaria, lamentandone la difformità dal principio di maggioranza – *rectius*, proporzionalità - non ove intesa in sé e per sé e in senso assoluto, ma soltanto nella specifica lettura che asserisce esserle stata data in concreto dalle controparti al fine di pervenire a ritenere validamente approvata la specifica delibera assembleare impugnata (lettura,

per inciso, che controparte nega di avere fornito e che appare nettamente contrastante con la stessa disposizione statutaria, la quale, nel periodo successivo a quello estrapolato e reso oggetto di censura, prevede espressamente che “*il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione*”);

- onde, per le stesse modalità in cui ha prospettato la questione di nullità della clausola statutaria, l'attore ha di fatto dimostrato di non avere un interesse autonomo alla cognizione della sua validità in sé e per sé, giacché il richiesto accertamento della nullità della clausola statutaria, ove intesa con quella specifica e indicata accezione, è esclusivamente finalizzato a dimostrare l'asserita violazione della regola maggioritaria da parte della società nell'impugnata approvazione del bilancio: non a caso, invero, detto accertamento è domandato addirittura in via eventuale e ipotetica, palesandosi un interesse allo stesso per il solo caso in cui sia fornita una determinata interpretazione della norma censurata;
- di talché, facendosi applicazione del principio giurisprudenziale suesposto, si verte al cospetto di una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, da decidersi, quindi, *incidenter tantum* e non con efficacia di giudicato, investendo la deduzione attorea esclusivamente circostanze rientranti nel fatto costitutivo del *petitum* dedotto in via principale, costituito dall'accertamento della violazione della regola di maggioranza da parte della delibera impugnata;
- di qui l'insussistenza di alcuna residua incombenza da devolvere alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3. Sulle spese di lite

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto della non elevata complessità della domanda originaria di merito e soprattutto dell'avvenuta definizione del giudizio sulla questione preliminare - e con liquidazione, in assenza di istruttoria, dei valori medi, quanto alle fasi di studio e introduttiva, e di valori minimi, quanto alla fase decisionale, in considerazione della mera reiterata trattazione, negli scritti conclusivi, delle questioni di natura processuale e di merito già proposte nella comparsa di costituzione - , seguono la soccombenza sulla questione ritenuta dirimente ai fini della definizione del giudizio e devono, pertanto, essere poste a carico di parte attrice: l'opinione prevalente, nel presente Ufficio così come negli altri Tribunali delle Imprese di merito, invero, appare orientata nel senso di compensare le spese unicamente in caso di rilievo d'ufficio della questione e successiva tempestiva adesione delle parti e, talvolta, addirittura nel senso della condanna alle spese secondo la soccombenza sulla questione al cospetto della mancata adesione attorea, e sinanco in presenza di adesione attorea in corso di causa all'eccezione di parte convenuta (Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Ordinanza del 18/12/24, NRG 6973/24; Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. n. 5067/21 del 14/06/21).

Non risultano, invece, sussistenti i presupposti per la condanna di parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.:

- 
- ai fini della condanna, occorre, infatti, che la parte incorsa nell'illecito abbia tenuto una condotta processuale attiva, consistita nell'agire o nel resistere (per tale intendendosi la costituzione) in giudizio, sorretta altresì dall'elemento soggettivo alternativo della mala fede o della colpa grave (Cass. SSUU n. 22405/18);
 - sennonché, con riguardo alla soccombenza sulla questione preliminare, è d'uopo rilevare come rientri nella facoltà di ogni parte l'assunzione di un'iniziativa giudiziale anche al cospetto di una clausola arbitrale, equivalendo detta iniziativa a una tacita proposta di accordo di risoluzione della clausola medesima per mutuo dissenso, e ferme comunque restando la libertà dell'altra parte di accettare o meno la proposta, e la conseguente assunzione, a carico dell'attore, del rischio della mancata adesione di controparte e, dunque, dei costi dell'iniziativa intrapresa senza la previa adozione di opportune ed esigibili cautele, quali, ad esempio, un primo approccio stragiudiziale teso a vagliare l'eventuale disponibilità della controparte a sopassedere sull'applicazione della clausola arbitrale; ma proprio la rilevata sussistenza di una siffatta facoltà vale, peraltro, a escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo alternativo succitato;
 - né, d'altro canto, la ricorrenza della mala fede o della colpa grave potrebbe essere nella presente sede oggetto di vaglio in relazione alle spiegate domande di impugnazione, preclusa essendo ogni valutazione del merito della vertenza *inter partes*, come osservato, all'Autorità Giudiziaria adita, in ragione della rilevata operatività della clausola compromissoria.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- dichiara improcedibili le domande attoree, in ragione della devoluzione della controversia all'arbitro unico;
- condanna il sig. Enrico Fossi alla rifusione, in favore di Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 4.358, a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie.

Firenze, camera di consiglio del 11/07/2025

La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori

Il giudice estensore
dott.ssa Linda Pattonelli